

Codice A1813C

D.D. 7 febbraio 2022, n. 251

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 93/2021 per Interventi per la tutela del territorio e delle acque - sistemazione idraulica del torrente Sangone tra i Comuni di Sangano e Trana nei pressi del complesso residenziale Villaggio S. Rocco, in Comune di Sangano (TO) - Piano operativo ambiente FSC 2014/2020 Richiedente: Comune di Sangano (TO).



ATTO DD 251/A1813C/2022

DEL 07/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 93/2021 per Interventi per la tutela del territorio e delle acque - sistemazione idraulica del torrente Sangone tra i Comuni di Sangano e Trana nei pressi del complesso residenziale Villaggio S. Rocco, in Comune di Sangano (TO) - Piano operativo ambiente FSC 2014/2020
Richiedente: Comune di Sangano (TO).

Con istanza presentata in data 05/08/2021 prot. 4635 (ns riferimento prot. 36892 del 05/08/2021) il Comune di Sangano ha richiesto un'autorizzazione idraulica per interventi per la tutela del territorio e delle acque - sistemazione idraulica del torrente Sangone tra i Comuni di Trana e Sangano nei pressi del complesso residenziale Villaggio S. Rocco in Comune di Sangano (TO) - Piano operativo ambiente FSC 2014/2020.

In particolare è prevista la realizzazione, in sponda destra del torrente Sangone, di alcuni tratti di scogliera in massi, pennelli idraulici e movimentazione di materiale litoide così come si evince dagli elaborati allegati all'istanza (relazioni tecniche, tavole progettuali, ec...versione luglio 2021) e agli atti di questo Settore, redatti dall'ing. Livio Martina e dal dott. Geol. Dario Fontan in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Sangano, con deliberazioni della Giunta Comunale in data 29/07/2021 n. 51, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/1904;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Tutela della Fauna e della Flora prot. 101912 del 30/09/2021 (ns rif. Prot. 45676 del 03/10/2021) con prescrizioni;
- la relata di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trana prot. 387 del 18/01/2022 con la quale si attesta che non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Sangano all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti di difesa spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. i massi costituenti le difese spondali/scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, dovranno provenire da cava, essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 10 kN;
4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate (la verifica di stabilità e il posizionamento delle fondazioni dovrà riguardare sia le nuove opere sia i ripristini di quelle esistenti);
5. le scogliere in progetto dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, oppure dovranno essere idoneamente raccordate con altre difese spondali esistenti e/o con le spalle dei ponti esistenti;
6. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;

7. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. in fase di esercizio, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza del pubblico transito, dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica dei manufatti (area esondabile), interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all'eliminazione di situazioni di pericolo contingente che il caso richiederà;
12. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 48 (quarantotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
20. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e L.R. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad adempiere a quanto prescritto nel parere della Città della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora-Fauna di cui alla nota del 30/09/2021 prot. 101912 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni